



COMUNE DI COREDO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con delibera consiliare n. 2 di data 13.02.2009

Modificato con delibera consiliare n. 34 di data 06.08.2012

:

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art 1 - Ambito di applicazione	1
Art 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore	1
Art 3 - Impianti a ciclo continuo	1
Art 4 - Adeguamento al PCCA	1
Art 5 - Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto	1
TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	3
Art 6 - Definizioni	3
Art 7 - Piani aziendali di risanamento acustico	3
Art 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico	3
Art 9 - Valutazione previsionale di clima acustico	4
Art 10 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia	5
TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	6
Art 11 - Definizioni	6
Art 12 - Deroghe semplificate	6
Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili	6
Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA	7
Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA	8
Art 13 - Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del regolamento	8
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	9
Art 14 - Allarmi acustici	9
Art 15 - Sirene di segnalazione turni di lavoro	9
Art 16 - Campane per cerimonie religiose	9
Art 17 - Attrezzature da giardino	9
Art 18 - Razzi e fuochi d'artificio	10
Art 19 - Pubblicità fonica	10
Art 20 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	10
TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	11
Art 21 - Attività di controllo	11
Art 22 - Sanzioni	11
Art 23 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	11
Art 24 - Norme finali	12

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del piano comunale di classificazione acustica (di seguito PCCA) del Comune di Coredo, approvato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.P. n. 10/98 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e, della L. 447/95 e dei relativi decreti di attuazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e successive modifiche e integrazioni.
3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e successive modifiche e integrazioni, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal PRG vigente.

Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali valori sono riportati anche nel fascicolo *Allegati al piano di classificazione acustica - Parte prima: limiti*, allegato al presente regolamento.

Art. 3 - Impianti a ciclo continuo

1. Agli impianti a ciclo continuo si applicano le disposizioni di cui al DM 11/12/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Adeguamento al PCCA

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione a) o b) dell'allegato al presente regolamento, con eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali vale il superamento del solo limite di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del comune, del piano di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95.
2. Le attività rumorose o temporanee di cui i successivi devono rispettare i limiti di emissione previsti dal PCCA fin dalla loro attivazione, qualora questa avvenga successivamente all'entrata in vigore del PCCA stesso.
3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal PCCA entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del PCCA, salvo i casi di cui all'Art 7 - Piani aziendali di risanamento acustico.

Art. 5 - Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto

1. Le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", e del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" e sono rappresentate nelle tavole allegate al PCCA.
2. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale

dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 6 - Definizioni

Si intende per attività rumorosa di carattere permanente: qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al titolo III, come, a titolo di esempio:

- Attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- Attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- Attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- Attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

Art. 7 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del PCCA, non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso, sono tenute a presentare apposito piano aziendale di risanamento acustico, di seguito PdRA, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del PCCA.
2. Il PdRA di cui al comma I deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può, comunque, essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al PdRA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.
3. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal PCCA entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; in caso contrario, si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 23 - Sanzioni.

Art. 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - Aeroporti, aviosuperficie, eliporti;
 - Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
 - Discoteche;
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - Impianti sportivi e ricreativi;
 - Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- b) I richiedenti il rilascio:
- Di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali;
Di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
Di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, di beni e servizi.
- c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
Nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali polifunzionali;
Utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra; Esercizio di attività produttive.
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- e) I titolari/legali rappresentanti di pubblici esercizi in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
2. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. La documentazione di impatto acustico (vds. ALLEGATI - Parte seconda: Modulistica), prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/95.
4. Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere assolta mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività. (vds. ALLEGATI - Parte seconda: Modulistica).
5. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
6. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità, rilasciata precedentemente alla messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
7. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art. 9 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con i contenuti di cui al fascicolo *ALLEGATI – Parte seconda: Modulistica* del presente regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di

insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito riportati:

- a) Scuole e asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 [e riportate all'Art 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico, comma a), del presente regolamento] o insediamenti residenziali previsti in vicinanza di: attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o agroindustriale ove siano installati impianti rumorosi; artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali; parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere; cave; impianti di lavorazione inerti.

Art. 10 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del comune, ai sensi del D.P.R. 459/98 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
2. Per le aree non ancora edificate e interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.
3. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.
4. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 11 - Definizioni

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata a ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi e svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale, 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, 16 aprile 1999 n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese, ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, necessitando, per contro, della prescritta autorizzazione comunale. Sono attività temporanee i cantieri edili, stradali e assimilabili.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali.
3. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal PCCA e i valori limite differenziali di cui all'Art 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore e riportati nel fascicolo *ALLEGATI - Parte prima: limiti*.
4. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
5. Presso l'ufficio tecnico del comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
6. La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 23 - Sanzioni e i provvedimenti di cui all'Art 24 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.
7. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 12 - Deroghe semplificate

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili, Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA e Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA, necessita di autorizzazione in deroga. In questi casi può essere richiesta una autorizzazione in deroga semplificata che deve essere trasmessa all'ufficio tecnico comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

Art. 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica
 - a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.

- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata
- a) L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal PCCA e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, è consentito previo ottenimento di autorizzazione in deroga. La richiesta di deroga con procedura semplificata deve essere inviata al Comune di Coredò almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.
- **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal PCCA; è tuttavia possibile lo svolgimento delle attività in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
 - **Durata dei lavori:** massimo 60 giorni lavorativi.
 - **Giorni:** tutti i giorni feriali, escluso il sabato, salvo casi specifici.
 - **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 salvo ulteriori prescrizioni specificate nell'autorizzazione in deroga.
 - **Limiti acustici assoluti:** è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
 - **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali. 3.

Emergenze

- a) Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al comando di polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale del Comune di Coredò.

Art. 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata
- a) Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal PCCA ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso PCCA e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Coredò almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa:
- **Durata:** massimo 5 giorni per singola manifestazione e 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno;
 - **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
 - **Limiti acustici assoluti:** è concessa deroga ai valori limite assoluti;

- Limiti acustici differenziali: è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Art. 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA

1. Condizioni per rilascio di deroga ordinaria

a) L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga ordinaria da inviare al Comune di Coredò almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Durata: massimo 3 giorni;

Ubicazione: l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal PCCA, oppure si svolge in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico;

- Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
- Limiti acustici assoluti: è concessa la deroga ai valori limite assoluti;
- Limiti acustici differenziali: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Art. 13 - Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del regolamento

1. Qualora il legale rappresentante di attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'Art 12 - Deroghe semplificate del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, egli dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica.
2. Il comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti Art 12 - Deroghe semplificate prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. È facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 14 - Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
 - b) Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
 - c) I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 15 - Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 16 - Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal comune, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, in occasione delle grandi festività;
 - dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e per un periodo continuativo non superiore a 5 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art. 17 - Attrezzature particolarmente rumorose

1. L'uso di attrezzature particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, così come l'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, viene consentito:
 - nei giorni feriali dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00;
 - nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento

acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.
4. Il Sindaco può intervenire con specifica ordinanza ogni qualvolta si renda necessario disciplinare in maniera più puntuale l'esercizio di particolari attività rumorose e la relativa fascia oraria consentita.

Art. 18 - Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - Sagre paesane;
 - Particolari ricorrenze.

Art. 19 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e il individuate nel PCCA.

Art. 20 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

1. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 21 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.
2. In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 23 - Sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 24 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 22 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.;
 - Codice Penale, art. 659;
 - L. 689/91;
 - Art Ibis T.U.EE.LL. n. 267/2000.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C. P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art. 23 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 22 - Attività di controllo, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PCCA e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 22 - Attività di controllo, comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa,

l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal PCCA e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
6. È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 24 - Norme finali.

Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi sovraordinate, il presente regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.